

LINEA GUIDA CONTRATTO DI VENDITA DI PRODOTTI AGRICOLI A MARKET PLACE (in applicazione art. 62 d.l. 1/2012)

TRA - L'azienda agricola....., con sede inVia.....,
Partita IVA....., rappresentata dal signor..... nato a Il
....., residente in Via,
C.F....., denominata "produttore venditore",

E

La ditta, con sede in viaPartita IVA
rappresentata dal signor nato a..... ilresidente in
..... Via....., C.F.....,
....., denominata "parte acquirente",

PREMESSO

che la parte venditrice svolge attività agricola di produzione di prodotti agricoli, quali

..... ;
che la parte acquirente, svolge attività di a tal fine intende acquisire i prodotti da aziende agricole;

che le parti sono quindi entrate in relazione commerciale e intendono collaborare al fine di un' intesa mirata a soddisfare i reciproci interessi economici:

SI STIPULA E CONVIENE QUANTO SEGUE

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente scrittura.

Art. 1 – OGGETTO DEL CONTRATTO

Il presente contratto ("Contratto") ha per oggetto la vendita da parte del produttore venditore all'Acquirente, che accetta, i propri prodotti ("Prodotti"), così come descritti e individuati nell'allegato A che costituisce parte integrante del presente Contratto.

1.2. Il Produttore venditore si impegna a cedere i prodotti contenuti nella lista dell'allegato A, nelle quantità, nei periodi e nelle frequenze convenute nel rispetto delle specifiche merceologiche relative ai singoli prodotti (allegato B).

1.3. Le parti si impegnano a mantenere su tutti i documenti e i prodotti, la tracciabilità delle informazioni pertinenti alla fornitura.

Art. 2 CARATTERISTICHE DEL CONTRATTO

Il presente accordo, in quanto Contratto - Quadro, ha come oggetto i termini e le condizioni generali di vendita dei Prodotti agricoli dal Produttore venditore re all'Acquirente Tali termini e condizioni regoleranno i singoli ordini di acquisto che l'Acquirente emetterà nel corso della durata contrattuale.

Art. 3 – DURATA DEL CONTRATTO

Il presente Contratto è dalle parti sottoscritto a tempo determinato per anni X (_____) a decorrere dalla data della sua sottoscrizione e più precisamente dal ___/___/___ al ___/___/___ . Il presente contratto non potrà rinnovarsi automaticamente se non mediante accordo espresso tra le parti da definirsi entro 30 (trenta) giorni prima della sua scadenza naturale.

Art. 4 – CORRISPETTIVI

4.1. Il Produttore venditore si impegna a vendere i Prodotti ai prezzi unitari indicati nel Listino Prezzi ("Listino") che è allegato quale documento E e costituisce parte integrante del presente Contratto. Considerata la particolare natura dei Prodotti oggetto di fornitura, il Listino verrà aggiornato (mensilmente o con maggiore frequenza su richiesta di una delle parti) in funzione dell'andamento del mercato e della stagionalità dei prodotti.

4.2. Il Produttore può interrompere la fornitura solo in caso di incapacità palese di assolvere agli obblighi di fornitura per eventi non dipendenti dalla stessa, ma che incidono direttamente sulla produzione (es. calamità naturali) e sulla reperibilità del Prodotto nel rispetto delle specifiche commerciali e tecniche definite e allegate al contratto.

4.3. L'acquirente può interrompere gli acquisti qualora i requisiti qualitativi del Prodotto consegnato dal Fornitore non soddisfino le richieste contrattuali. Questa interruzione deve essere anticipata da una comunicazione di reclamo seguita da una mancanza di risoluzione dell'inadempienza.

Art. 5 – OBBLIGHI DEL PRODUTTORE VENDITORE

5.1. Il produttore venditore si impegna a eseguire la vendita dei Prodotti ordinati dall'Acquirente, unitamente ai seguenti servizi accessori: imballaggio e trasporto.

5.2. Il produttore venditore effettuerà la consegna dei Prodotti entro i termini, presso la sede concordata e negli orari stabiliti.

5.3. I Prodotti viaggeranno a rischio e pericolo del produttore venditore fino alla consegna presso il luogo indicato dall'Acquirente. I rischi relativi ai Prodotti si trasferiranno all'Acquirente dal momento della sottoscrizione per ricezione del Documento di Trasporto (DDT) da parte del personale dell'Acquirente.

5.4. Le spese di trasporto e di assicurazione delle forniture restano a carico del produttore venditore

5.6. Il produttore venditore si obbliga, inoltre:

a) a manipolare e trasportare i Prodotti in conformità alle norme igienico sanitarie applicabili, in particolare i Regolamenti CE n. 852/2004, 853/2004 e successive modificazioni ed integrazioni in materia di igiene dei prodotti alimentari e al Regolamento CE 178/2002 e successive modifiche;

b) a comunicare la temporanea indisponibilità del Prodotto inserito dell'allegato A, fornendo una giustificazione adeguata a tale mancanza.

Art. 6 – FATTURAZIONE E PAGAMENTI

6.1. I corrispettivi di cui al presente Contratto verranno corrisposti al produttore venditore da parte dell'Acquirente a fronte della ricezione di regolari fatture mensili differite (accompagnate dai relativi DDT) da emettersi entro il giorno 15 (quindici) del mese successivo a quello di riferimento.

6.2. In presenza di più consegne di Prodotti effettuate nel corso di uno stesso mese, il produttore venditore si impegna ad emettere una sola fattura riepilogativa per luogo di consegna e per singola tipologia di prodotti e, ove possibile, una fattura per ogni singola consegna e per luogo di consegna.

6.3 L'Acquirente si impegna, a sua volta, a versare il corrispettivo dei Prodotti, rispettivamente, entro 30 (trenta) giorni per i Prodotti Alimentari Deteriorabili, 60 (sessanta) giorni per i Prodotti Alimentari non deteriorabili, dall'ultimo giorno del mese di ricevimento della relativa fattura. Il pagamento avverrà a mezzo bonifico bancario.

6.4 In caso di ritardato versamento dei corrispettivi relativi alla fornitura di beni alimentari da parte dell'Acquirente, quest'ultima sarà tenuta, al pagamento degli interessi così come stabiliti dall'art. 62, D.L. n. 1/2012.

Art. 7 – RESPONSABILITA' E GARANZIE

7.1 Il produttore venditore ed l'acquirente garantiscono, che i locali di eventuale produzione, manipolazione, confezionamento e stoccaggio dei beni forniti sono muniti di tutte le autorizzazioni previste dalle normative vigenti; e che i trasporti vengono effettuati nel rispetto della normativa igienico sanitaria vigente.

7.2 Tutta la documentazione a supporto ed evidenza dell'applicazione di quanto citato all'art. 7.1. sarà tenuta a disposizione sia del produttore venditore che dell'Acquirente e inviata a seguito di specifica richiesta.

7.3 L'Acquirente - tramite propri incaricati – potrà à effettuare controlli al fine di constatare le tecniche di produzione , le superfici e i locali del produttore e la loro conformità attraverso l'applicazione di un'apposita checklist precedentemente condivisa.

8 - RECESSO

Ciascuna delle parti potrà, in qualunque momento, comunicare all'altra, a mezzo raccomandata a.r., la propria volontà di recedere dal Contratto, dandone preavviso di 30 giorni, salvo l'obbligo di dare regolare esecuzione delle forniture eventualmente in corso.

9 – DISPOSIZIONI FINALI

Il presente contratto costituisce la manifestazione completa degli accordi raggiunti fra le parti e annulla e sostituisce qualsiasi eventuale diversa e precedente pattuizione, anche verbale, tra le stesse intercorsa.

Ogni modifica o integrazione al presente contratto non sarà valida e vincolante se non risulterà da atto scritto.

Ogni comunicazione riguardante l'attuazione, la modifica o la risoluzione del presente Contratto, fino a nuova o contraria disposizione scritta, dovrà essere effettuata a mezzo lettera racc. a. r. o con pec indirizzata come segue:

1. a) _____
2. b) _____

_____, lì _____

per accordo e accettazione

Sono specificatamente approvate, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e ss. del codice civile, la seguente clausola:
4 (corrispettivi), 7 (responsabilità e garanzie)